COMMENTARIO AL DECRETO LEGGE 18/2020 DENOMINATO "CURA ITALIA"

a cura del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Premessa

Il documento, redatto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, riepiloga le principali disposizioni contenute nel D. L. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G. U. 70 del 17 marzo 2020. Il provvedimento è suddiviso in cinque titoli di cui il primo (misure a sostegno del SSN) non è trattato nel presente lavoro.

Particolare importanza dovrà essere data alle misure a sostegno della liquidità bancaria che potrebbero consentire di immettere liquidità sul mercato italiano e che, pertanto, noi commercialisti dobbiamo diffondere a tutti i nostri clienti per ottenere che l'economia possa ripartire in attesa di un nuovo Decreto che rimpingui le risorse dell'attuale manovra e che consenta di uscire da questo tunnel creato dalla pandemia.

In calce alle singole disposizioni sono riportate le possibili soluzioni affinché le stesse possano essere corrette in sede di conversione per ottenere un risultato migliore per tutti.

Le proposte formulate tengono conto dei suggerimenti che il Consiglio ha raccolto, attraverso i gruppi WhatsApp e social, dai colleghi che rappresentano, sul territorio, le antenne di quale sia l'andamento economico, quali le minacce, quali le soluzioni operative di cui abbisognano le imprese per non restare irrimediabilmente stritolate dalla crisi improvvisa di queste settimane.

Si sottolinea come, ancora una volta, il Governo non abbia ritenuto di ascoltare chi è al fianco degli imprenditori e contribuisce a pieno titolo allo sviluppo economico della propria area di appartenenza. Tale modalità di azione, non permette al Paese di tener conto dei suggerimenti dei Commercialisti che potrebbero essere essenziali per la sopravvivenza delle attività economiche.

Ancorché siano state già pubblicate altre circolari autorevoli, il presente lavoro vuole essere contemporaneamente una testimonianza dell'impegno di una Categoria che non ha chiuso i battenti nemmeno per un'ora e un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutti i colleghi e, più in generale, a

tutta la popolazione: CE LA POSSIAMO FARE, rimboccandoci le maniche e accompagnando le aziende verso una strada che permetterà loro di rialzarsi e ripartire ed a noi di essere riconosciuti come essenziali nel momento del cambiamento.

Ulteriori spunti e suggerimenti che i Colleghi volessero far pervenire dopo la lettura del presente documento, saranno tenuti nella debita considerazione prima di inoltrare un documento di sintesi al Consiglio Nazionale, affinché rappresenti al Ministero le istanze che giungono dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno.

Misure a sostegno del lavoro

Per quanto riguarda i liberi professionisti è necessario analizzare gli **articoli 23, 25, 27, 28 e 44.** Come potrete leggere nel prosieguo, sono diverse le misure poste in essere dal Governo, tra cui spicca un indennizzo di 600 euro a beneficio di chi ne farà domanda (utilizzando lo strumento del click day) tra coloro che hanno partita Iva e i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps. Rientrano nella platea anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, i lavoratori stagionali del turismo, i professionisti dello spettacolo, i coltivatori diretti, i commercianti e gli artigiani, ma anche quelli senza alcuna previdenza (per un totale di 2,2 miliardi di stanziamento).

Esclusi i liberi professionisti e le partite IVA iscritte alle Casse previdenziali professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologi, medici, giornalisti,) ai quali è stato "concesso" un "**Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**" da 300 milioni di euro.

Si consiglia che il Governo possa introdurre un articolo anche per i professionisti con CASSA, per evitare che gli stessi siano considerati LAVORATORI DI SERIE "B".

Si esorta il Legislatore ad evitare lo strumento del "click day" con risorse limitate che comporterebbe per il professionista che assista più clienti la non etica scelta di privilegiare uno a scapito dell'altro.

Di seguito il dettaglio degli articoli che interessano maggiormente le professioni.

Art. 23 (*Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19*)

Per il 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore**

ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori, lavoratori autonomi iscritti all'INPS, ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad **entrambi i genitori**, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Nessun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, **hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole** di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. **Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.**

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS.

Art. 25 ***(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)***

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze

dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 27 ***(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)***

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 28 ***(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)***

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 44 *(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)*

Per garantire misure di sostegno al reddito **per i lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, **nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020**.

Con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto 18/2020, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di questa indennità nonché l'eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al **sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Si chiede alla Cassa Dottori Commercialisti ed alla Cassa Ragionieri di affiancare tale provvedimento alle misure che consentano anche ai propri iscritti di godere di un'indennità che li assista in un periodo STRAORDINARIO.

Disposizione in materia di terzo settore ed in materia di patronati

Art. 35 *(Disposizioni in materia di terzo settore)*

I commi 1 e 2 della disposizione prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore. **La scadenza diviene il 31 ottobre 2020.**

La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all'approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la

durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

Art. 36 *(Disposizioni in materia di patronati)*

La disposizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Essi, infatti, in deroga alla normativa vigente possono:

a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49 *(Fondo centrale di garanzia PMI)*

In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata in un'ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente

ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;

- l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina UE l'operatività del nuovo limite è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL a suo tempo notificato alla Commissione Europea;
- l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 mln;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia. la crescita

del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le Sezioni speciali delle Regioni, delle Amministrazioni e della CDP e/o i confidi;

- l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all'80% la garanzia diretta e al 90% la riassicurazione su tutte le operazioni;
- la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Comma 3 estende e rende strutturale l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), compresi i portafogli di minibond.

Il Comma 4 prevede la garanzia gratuita all'80% del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che siano PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80% e senza valutazione).

Il comma 5 eleva a 40.000 l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al DM 17 ottobre 2014, n. 176.

Il comma 6 prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l'ipotesi che il previsto Temporary Framework Covid-19 europeo consenta di incrementarle oltre l'attuale limite dell'80%.

Il comma 7 rifinanzia, per i fini di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Comma 8 prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie

rilasciate da ISMEA. A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali misure di garanzia.

Il comma 9 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese

Tale disposizione è quella maggiormente significativa per noi commercialisti. Dobbiamo sostenere le imprese ed i clienti della stessa segnalando la possibilità di reperire i fondi attraverso le banche che potranno avvalersi delle migliori disposizioni relative al fondo di garanzia PMI, in modo da aumentare la liquidità sul mercato.

Art. 50 *(Modifiche alla disciplina FIR)*

Comma 1. Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera a)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli **azionisti**. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera b)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Comma 2. In considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.

Art. 51 ***(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art.112 del TUB)***

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'art.112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondo ai due commi della proposta normativa:

1. consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila;
2. esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Primo comma. Il primo e secondo comma dell'art. 112 bis del TUB prevedono che << *1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.*>>.

Ai sensi del comma 22 dell'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 << *I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato*.>>. I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti).

La possibilità per i confidi ex art. 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all'attuale situazione.

Secondo comma. Tra le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 << *Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*>> vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all'iscrizione.

Alla luce della predetta riforma del 2010, il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per come riformato e vigente, prevede:

- all'articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che, in deroga all'articolo 106, comma 1, esercitano l'attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia);
- all'articolo 112 *bis*, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari - con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con D.M. 30 Agosto 2019;
- all'art. 128 *undecies*, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni.

I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all'iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l'Organismo di cui all'art. 128 *undecies* TUB si accingeva a divenire operativo, l'art.13 del Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto "secondo correttivo") ha modificato l'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3 *bis*, il quale stabilisce che << *L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di*

diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego>>.

La *ratio* di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l'operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all'iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito).

Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i Confidi Minori si va strutturando ed ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l'originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo ex art. 128 *undecies*) del comma 3 bis dell'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010.

Art. 52 *(Attuazione art. 2 punto I, direttiva (UE) 2019/2177 in materia di accesso ed esercizio di attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II)*

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 insieme ad una organica riforma dei Regolamenti UE che hanno istituito le Autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA).

L'articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: "Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva." (Si tratta di misure concernenti l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche). L'aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.

La modifica consiste nell'abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Si è pertanto intervenuti sull'art. 36-septies, comma 9, del CAP prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'EIOPA delle misure tecniche e dell' *endorsement* delle stesse da parte della Commissione europea mediante

proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del Codice delle Assicurazioni.

Art. 53 *(Misure per il credito all'esportazione)*

Per mitigare le ripercussioni negative ai settori interessati dall'impatto dall'emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del "Piano straordinario per il *Made in Italy*" nel corrente mese di marzo.

L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. "riassicurazione MEF-SACE"), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.

La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 *(Attuazione del fondo di solidarietà mutui "prima casa" cd. "Fondo Gasparrini")*

Tale disposizione estende i benefici del Fondo Solidarietà Mutui anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino (ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000) di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al

33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il fondo Gasparrini è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2008, poi rifinanziato dal decreto Cura Italia, per chiedere la sospensione, in condizioni normali, del mutuo al massimo per due volte e per massimo 18 mesi, prorogando poi la scadenza finale per un periodo corrispondente al tempo della sospensione. Le principali condizioni per beneficiare dell'agevolazione sono le seguenti:

• il mutuo deve essere necessariamente stipulato per l'acquisto della prima casa e non per un'abitazione di lusso e deve essere stato acceso da più di un anno;

• il capitale residuo del mutuo non può superare i 250.000 euro;

• non si può essere in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni

Il decreto varato ieri, per "un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge":

- abolisce l'onere di dover possedere un ISEE non superiore a euro 30.000;
- prevede l'estensione della presente agevolazione anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano quanto sopra.

Per quanto concerne gli aspetti più operativi, va ricordato che bisognerà attendere alcune disposizioni attuative; il comma 3 dell'articolo 54 del decreto Cura Italia, infatti, prevede che "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020"; tuttavia nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo in questione, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Art. 55 *(Misure di sostegno finanziario alle imprese)*

Tra le misura di sostegno finanziario alle imprese è stata introdotto il **BONUS crediti** deteriorati. Sostanzialmente le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (crediti deteriorati), ottengono in cambio un credito di imposta che potrà essere utilizzato o ceduto a terzi.

Vengono comunque considerati deteriorati i crediti non incassati da oltre 90 giorni; infatti per la definizione di debitore inadempiente, la norma stabilisce che può essere classificato inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Tale cessione ha l'obiettivo di fornire aiuto alle imprese sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di difficoltò finanziaria. I crediti cedibili possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento.

L'intervento quindi permette alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Pertanto tale meccanismo consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa, in questo periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria.

Viene introdotta la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota riferita a perdite riportabili, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile. ai sensi dell'articolo 84 del Tuir, e «l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», che alla data della cessione dei crediti non sono ancora stati computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti

La disposizione in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società, che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 56 *(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)*

Le imprese (microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003) possono avvalersi delle seguenti misure delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli

importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni in questione sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro

Art. 57 ***(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)***

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. La garanzia verrebbe concessa sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 58 *(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)*

La misura in questione prevede una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020 (con conseguente traslazione del piano di ammortamento) per tutti i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394

Art. 59 *(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)*

La misura prevede per la SACE Spa l'autorizzazione a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Il tutto limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa.

Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60 *(Rimessione in termini per i versamenti)*

L'articolo 60 rappresenta il primo articolo del **Titolo IV** – **Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese** - del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in G.U. serie generale 70 Edizione straordinaria. E', di fatto, una disposizione di portata generale per tutti i soggetti secondo cui i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Molti colleghi segnalano che, in sede di conversione, la proroga vada retroattivamente portata almeno al 31 maggio 2020.

Art. 61 *(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)*

Con l'articolo 61 il Legislatore pone alcune eccezioni alla disposizione di portata generale statuita dall'articolo precedente. In particolare, si hanno delle modifiche sostanziali e delle estensioni

dell'applicabilità ad altri ambiti soggettivi dell'art. 8 - *Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero* -, comma 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9.

Con tale articolo, dunque, le misure fiscali di sostegno si estendono ad altri settori maggiormente colpite dalla crisi quali i settori dello sport, dell'arte, della cultura, dei trasporti, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza. Dunque, per tutti i soggetti di cui al comma 2, lettere da a) ad r) del presente articolo, vi è la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (art. 23-24 D.P.R. 600/73), dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile. E' altresì sospeso il versamento dell'iva in scadenza nel mese di marzo. Il versamento di tali importi dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni, entro il 31 maggio in un'unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è possibile richiedere il rimborso di quanto versato.

Art. 62 *(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)*

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia **sono sospesi gli adempimenti tributari** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti sospesi sono **effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni**.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i **termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020** (per cui resta confermata ad esempio la **scadenza del 31 marzo 2020 per la consegna e la trasmissione delle certificazioni uniche**).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel**

periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo2020 e il 31 marzo 2020: relativi a: a) **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 **(redditi di lavoro dipendente**), 24 (**redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**) del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) **Imposta sul valore aggiunto**; c) **Contributi previdenziali e assistenziali**, e **premi per l'assicurazione obbligatoria.** I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. La sospensione del versamento dell'Iva si applica a prescindere dal volume di ricavi e compensi ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i **ricavi** e i **compensi** percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi) e 25-bis (ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)** del D.P.R. 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I soggetti ai quali si applica la disposizione provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

I contribuenti**,** che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. **In sede di conversione del D. L. si esorta il Legislatore ad evitare la "confusione" in riferimento all'utilizzo di terminologia economico-aziendale e fiscale (compensi o ricavi) sia in riferimento al comma 2 che al comma 6.** Al comma 2, si fa riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ***ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro a cui non si applica la sospensione*** dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo2020 e il 31 marzo 2020. Ebbene, si rileva una grande approssimazione da parte del Legislatore **che potrebbe generare problemi tecnici di certificazione della corretta rilevazione/certificazione dei "ricavi" prodotti nell'esercizio precedente da alcuni soggetti.** Si evidenziano, di fatti, problematiche per "natura" del soggetto esercente attività di impresa, arte o professione e per "oggetto" dell'individuazione corretta dei parametri. Dal punto di vista civilistico, infatti, i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione nella forma di società di capitali certificano l'ammontare dei ricavi chiusi al 31/12/2019 con l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso (con applicazione del presente decreto legge, esteso a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale). Pertanto, non può già essere determinato l'esatto ammontare dei ricavi conseguiti/realizzati al 31/2/2019 atteso che non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo. Tuttavia, il progetto di bilancio deve essere consegnato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci. Questo affinché possano fare le loro osservazioni o proposte. L'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per effettuare le verifiche e gli accertamenti del caso e redigere la relazione sul bilancio e, pertanto, si può desumere che l'organo amministrativo abbia un termine indicativo per la predisposizione del progetto di bilancio fissato al 31/03/2020. ***Di conseguenza, al 16/03/2020 una società di capitali con volume d'affari o fatturato superiore ai 2 milioni di euro potrebbe non conoscere l'esatto ammontare dei ricavi conseguiti al 31/12/2019, rientrando, quindi, nella sospensione applicabile ad i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori a 2 MILIONI.***

Art. 63 *(Premio ai lavoratori dipendenti)*

Il Decreto "Salva Italia" ha inserito diverse misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare l'emergenza economica da Covid-19.

Tra le misure di sostegno previste dal decreto vi è il riconoscimento di un premio a tutti i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo del lavoro, pertanto, lo stesso non viene riconosciuto a chi ha avuto la possibilità di lavorare in s*mart working.* L'importo di 100 euro è da rapportare al numero di **giorni effettivamente svolti nella "propria sede di lavoro"**. Il premio introdotto dal decreto del Governo interessa sia i **dipendenti pubblici** che quelli **del settore privato.**

Tale premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro recuperano il premio erogato dallo Stato attraverso l'istituto della compensazione.

Art. 64 *(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)*

Nel Decreto "Cura Italia" è previsto un riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Per le imprese vengono quindi introdotti incentivi gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta.

La norma parla di "esercenti attività d'impresa, arte o professione ", si ritiene pertanto che il credito d'imposta possa essere fruito dalle **imprese** (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato) nonché dai **lavoratori autonomi**.

Il **Bonus Sanificazione** si inserisce all'interno di un più ampio pacchetto di misure volute dal governo per contenere i riflessi economici dell'emergenza Coronavirus, che in questi giorni sta colpendo pesantemente il nostro paese. Il Bonus per la sanificazione dei locali e degli strumenti di lavoro è una misura, dunque, dalla doppia utilità:

- Stimola la prevenzione nei locali di lavoro;
- Non grava, eccessivamente, sulle casse degli stessi datori di lavoro, già pesantemente colpiti dalla conseguente crisi e dal crollo dei fatturati.

Il credito è valido per il periodo d'imposta 2020 e potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24.

L'imputazione delle spese al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione (2020) dovrebbe avvenire secondo le **regole generali** di **competenza fiscale**, previste dall'articolo 109 del TUIR, ai

sensi del quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese d'acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
Le disposizioni attuative dovranno chiarire se il credito di imposta sarà fruibile automaticamente o previa domanda.

Art. 65 ***(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Ricordiamo che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale, mentre nel dettaglio si parla di negozi e botteghe utilizzati per un commercio diretto, per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico.
Inoltre, il credito d'imposta sugli affitti, specifica il testo del decreto, può essere richiesto solo da quei negozi interessati dalla chiusura "forzata" per effetto del decreto dell'11 marzo, **a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Viru**s; la *ratio* di tale misura consiste proprio nel fatto che gli stessi esercenti si troveranno a dover ugualmente pagare la **locazione della propria attività pur non avendo incassato nulla.**
Il credito d'imposta previsto da tale misura, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24.
Si esorta il Legislatore, in sede di conversione del D. L., a estendere il beneficio anche ad altre categorie catastali oltre a quella C1, avendo la ratio della norma l'intenzione di lenire il disagio economico a coloro che utilizzano in locazione negozi e botteghe che non sempre hanno quale categoria catastale quella riportata dalla presente disposizione.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Art. 66 ***(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in misura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

La norma promuove le erogazioni liberali in denaro e in natura, elargite nell'anno 2020, a sostegno finanziario delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, sono detraibili dall'imposta sul reddito nella misura del 30%, per un importo non superiore a 30mila euro.

La stessa tipologia di "sostegno" effettuata dai titolari di reddito d'impresa, diventa invece deducibile.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Art. 67 *(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)*

Già il 12 marzo, con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate, annunciava la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario a meno che non fossero di imminente scadenza. Con l'art 67 si sancisce tale sospensione dall' **8 marzo fino al 31 maggio 2020**.

Questa sospensione verrà ampiamente recuperata in futuro perché il nuovo decreto legge n. 18/2020 richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 (*Sospensione dei termini per eventi eccezionali*) che, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della l. 212/2000 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) sancisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Ciò significa che l'Amministrazione finanziaria avrà **due anni di tempo in più** per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica che sarebbero scaduti alla fine del 2020 slitteranno di due anni, **arrivando al 31 dicembre 2022.**

Il linea di principio il Fisco si riserva, per ulteriori due anni, non solo la possibilità di effettuare controlli sugli adempimenti che avrebbero dovuti essere realizzati durante l'attuale periodo di sospensione e sono slittati di qualche mese, ma anche tutti quelli pregressi e non ancora decaduti; questo rende possibili al Fisco per altri due anni i controlli a ritroso, ad esempio sull'intera annualità d'imposta 2015 o addirittura al 2014 nel caso di omesse dichiarazioni.

La norma non ha disciplinato la fattispecie delle comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis d, DPR 633/1972 o art 36-ter, DPR 600/1973 che non vengono richiamate né dall'articolo in commento né dall'articolo successivo (art. 68).

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per tutte le istanze presentate nel periodo di sospensione le relative risposte verranno fornite a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso, cioè il **1 giugno 2020**. Durante tale periodo di sospensione la presentazione delle istanze potrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenzia entrate.it.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze formulate per le ricerche con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 492-bis, c.p.c.), modalità di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari autorizzate dai Presidente o dai giudici delegati, risposte alle richieste di accesso agli atti amministrativi e di accesso civico a dati e documenti.

Si esorta il Legislatore, in sede di conversione del D. L., a far rientrare tra le sospensioni dei termini relative alle attività di liquidazione anche quelle di cui alla liquidazione automatizzata ex artt. 36 bis del DPR 600/1972, 54-bis del DPR 633/1972 e del controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/1972.

Inoltre, si chiede di stralciare il riferimento al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 159/2015 con cui sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

Art. 68 *(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)*

In questo articolo ai commi 1 e 2 **si dispone** la sospensione dei versamenti per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 di tutti i carichi relativi ad entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente di riscossione ed in scadenza in tale periodo.

I carichi relativi a tali entrate tributarie e non tributarie devono essere quelli derivanti da:

- Cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- Avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate **(art. 29 D.L. 31/05/2010 n. 78);**
- Avvisi di Addebito emessi dall'INPS **(art. 30 D.L. 31/05/2010 n. 78);**
- Atti di accertamento emessi da Agenzia delle Dogane **(art. 9 commi da 3-bis a 3-sexies);**
- Ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali (**ai sensi del regio decreto 14 aprile**

- Avvisi di accertamento relativi a tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali degli enti **(art. 1 comma 792 L. 27 dicembre 2019 n.160);**

In questo articolo al comma 3 **si dispone:**

a) il differimento del termine di versamento del 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 relativamente alle rate relative alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter") (**art. 3, commi 2, lettera b), e 23; art.5, comma 1, lettera d), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34);**

b) il differimento del termine di versamento del 31 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativamente alle rate relative alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta "Saldo e Stralcio ") (**art. 1, comma 190 della legge 30 dicembre 2018 n.145**

Al comma 4 con un provvedimento tecnico conseguente ai differimenti previsti nei commi precedenti, ci si limita a differire le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Si specifica, inoltre, che anche per quest'articolo, come per tutti i versamenti sospesi**, valgono le disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. 24 settembre 2015 n. 159, dove è stabilito che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento** dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali etc. a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, **comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,** relativamente alle stesse entrate, **la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali**, nonchè **la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositor**i, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. **Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione**.

Inoltre **I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione **aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari**, **che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione**, **sono prorogati**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.**

Il richiamo a tale disposizione fa prevedere, quindi una proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli atti in scadenza ed interessati dalla sospensione fino al 31/12/2022.

Si ribadisce, infine, come la letterale interpretazione di tale articolo sembri:

a) **non ricomprendere la sospensione dei pagamenti anche rateizzati derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall'Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973;**
b) **non ricomprendere la sospensione delle rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.**

Con riferimento a quest'ultimo punto, però, pare si sia aperto uno spiraglio in quanto, ad una specifica richiesta effettuata da un collega a mezzo pec alla ADR circa la possibilità di applicare la sospensione dei pagamenti anche a quelli relativi alle rateizzazioni degli importi a ruolo, è stata fornita risposta positiva.

Si auspica una presa di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla previsione di sospensione dei pagamenti anche rateizzati derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari).

Si esorta il Legislatore, in sede di conversione del D. L. a far rientrare nella sospensione dei termini le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/1972 che allo stato non sono richiamate dalla disposizione.

Art. 69 (*Proroga versamenti nel settore dei giochi)*

In questo articolo **al comma 1** si dispone **la proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio dal 30 aprile al 29 maggio 2020,** con facoltà di versare gli importi dovuti anche a rate con relativi interessi legali, **con scadenza prima rata al 29 maggio 2020, scadenza mensile delle successive entro l'ultimo giorno di ogni mese e scadenza dell'ultima rata entro il 18 dicembre 2020.**

A**l comma 2** si dispone che per tutto il periodo di sospensione dell'attività, non è dovuto il canone di €. 7.500 mensili delle sale bingo di cui *all'articolo 1****, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.***

Al comma 3 la proroga di 6 mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materie di scommesse

Al comma 4 viene prevista la copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione ai sensi dell'articolo 126.

Art. 70 *(Potenziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli)*

Nel comma unico viene deciso di incrementare di otto milioni di euro le risorse destinate al lavoro straordinario del personale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento dei controlli presso i porti in relazione all'emergenza coronavirus.

Art. 71 *(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)*

All'unico comma di questo articolo, è data la possibilità ai contribuenti che non si avvalgano della sospensione dei versamenti previsti dal **TITOLO IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese** (art. da 60 a 71), e dall'art. 36 , di chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e Finanza, come menzione di merito per la rinuncia alle sospensioni.

I nuovi eroi fiscali del coronavirus…

Ulteriori Disposizioni

Art. 72 *(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)*

Per le misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese, è stato costituito un "fondo per la promozione integrata" con una dotazione per il 2020 di € 150 milioni per:

a) Campagna straordinaria di comunicazione a sostegno delle esportazioni italiane per il settore agroalimentare ed altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19;

b) Potenziamento delle attività di cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attuazione degli investimenti;

c) Cofinanziamento di promozione dirette a mercati esteri mediante stipula apposite convenzioni;

d) Concessione di finanziamento a fondo perduto fino al 50% secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni, sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea (de minimis).

Gli interventi si applicano fini al 31.12.2020, L'ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante

convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Art. 73 ***(Semplificazioni in materia di organi collegiali)***

I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. I presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni. l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani. Dette disposizioni non devono gravare sulla finanza pubblica ma con risorse proprie.

Art. 78 ***(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)***

È stato istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, . è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020

Art. 80 ***(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)***

Per i contratti di sviluppo e autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020 per l'incremento della dotazione dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 83 ***(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)***

Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi

atto dei procedimenti civili e penali. Tali disposizioni non si applicano ai casi indicati al comma 3).

La sospensione dei termini si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e generalmente riguarda tutti i termini procedurali.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Differimento dei termini - Quando il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Per i termini computati a ritroso (ad es. costituzione nel processo civile), che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza verrà differita con assegnazione di nuovo termine.

Sospensione dei termini - Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (Dlgs n. 28/2010), negoziazione assistita (DL n.132/2014) e risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Sono di conseguenza sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Sono altresì sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi le commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17bis comma 2 D.Lds. n. 546/92.

Regolamentazione accesso agli uffici giudiziari e svolgimento delle udienze (norme soggette a discrezione del capo ufficio giudiziario per il periodo 16 aprile - 30 giugno).

Per il periodo sopra evidenziato, lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potrà essere effettuato mediante collegamenti da remoto

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

In ogni caso lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice richiede di comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

E' data facoltà ai capi degli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3.

E' consentito lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Sotto il profilo penale è prevista la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del c.p.c., delle udienze civili pubbliche.

Art. 95 ***(Sospensione versamento canoni per il settore sportivo)***

Vengono sospesi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla entrata in vigore e fino al 31/05/ 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30/06/2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno 2020.

Art. 96 ***(Indennità collaboratori sportivi)***

Vengono riconosciuti indennità pari ad € 600,00 erogate da Sport e Salute SpA.

Le domande dovranno pervenire alla Società Sport e Salute SpA allegando documenti che giustificano il rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro autonomo;

La società Sport e Salute SpA verserà detto contributo in base alle indicazioni del MISE.

Art. 106 ***(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)***

Società di capitali: Possibilità di approvazione del bilancio nei 180 gg a prescindere da previsioni statutarie.

Società di capitali, cooperative e Mutue assicuratrici: Possibilità di svolgere assemblea in teleconferenza e possibilità di voto elettronico, anche in assenza di precise norme statutarie.

Deroga in tema di numero massimo di deleghe ricevibili nelle società cooperative, mutue assicuratrici. Le deleghe di voto attribuite al rappresentante designato, nelle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e di credito cooperativo, possono eccedere i limiti fissati dalla legge o dagli statuti

Eventuale proroga del termine in caso di proroga dell'emergenza.